



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 ottobre 2006 (27.10)
(OR. FR)

14096/06

PUBLIC 45

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
LUGLIO/AGOSTO 2006

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel luglio 2006. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel luglio/agosto 2006 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti indicati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio <http://register.consilium.europa.eu>.

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: transparency@consilium.europa.eu.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

LUGLIO 2006				
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2741^a sessione del Consiglio (Economia e finanza) dell'11 luglio 2006				
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2005/231/CE che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da alcuni nuclei familiari e da alcune società del settore dei servizi, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE	10552/06 + COR 1 (en) + COR 2 (lt) + COR 3 (sv)		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
2745^a sessione del Consiglio (Agricoltura e pesca) del 18 luglio 2006				
Decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione	10344/06		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti	10805/06 + COR 1 (lt)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

LUGLIO 2006				
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale	PE-CONS 3614/1/06 REV 1 + REV 1 COR 1 (fi) + REV 1 COR 2 (fi) + REV 1 COR 3 (lt) + REV 2 (lv)	101/06, 102/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Astenuiti: Belgio
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	PE-CONS 3615/4/06 REV 4 + COR 1 (da)	103/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

LUGLIO 2006				
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2746^a sessione del Consiglio (Giustizia e affari interni) del 24 luglio 2006				
Decisione del Consiglio che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo	11336/06		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio che stabilisce la data di applicazione dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo	11337/06		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento	10571/06		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

LUGLIO 2006				
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie	11025/06 + COR 1 + COR 2 (hu) + COR 3 (fr) + COR 4 (sv) + COR 5 + COR 6 (fi) + COR 7 (sv) + REV 2 (de) + REV 2 COR 1 (de) + REV 2 COR 2 (de) + REV 3 (pl) + REV 3 COR 1 (pl) + REV 4 (el) + REV 5 (lv)	104/06	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

LUGLIO 2006				
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2747^a sessione del Consiglio (COMPETITIVITÀ (Mercato interno, industria e ricerca)) del 24 luglio 2006				
Regolamento del Consiglio che denuncia l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola e che deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999	10902/06 + COR 1 (es)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata)	6581/06 + COR 2 (mt) + REV 1 (lt) + REV 2 (de) + REV 3 (es)		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (versione codificata)	8445/06 + COR 1 (pt) + COR 2 (hu) + COR 3 (sk) + COR 4 (hu)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

LUGLIO 2006				
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (versione codificata)	8446/06 + COR 1 (en) + COR 4 (pt) + COR 5 (cs) + COR 6 (et) + COR 7 (lv) + COR 8 (lt) + COR 9 (hu) + COR 10 (sk) + COR 12 (el) + COR 13 (sv) + REV 1 (de)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/119/CEE del Consiglio	PE-CONS 3603/06 + REV 1 (hu) + REV 2 (lt) + REV 3 (cs)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE	PE-CONS 3612/06 + COR 1 (de) + REV 1 (lt)	105/06, 106/06	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

LUGLIO 2006				
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativa alla costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale Procedura scritta conclusasi il 27 luglio 2006 Regolamento del Consiglio relativo al fondo europeo per la pesca	PE-CONS 3608/06 + REV 1 (lt) 10727/06 + REV 1 (fr) + COR 1 (nl) + COR 2 (da) + COR 3 (sk)	107/06, 108/06, 109/06, 110/06, 111/06, 112/06, 113/06, 114/06, 115/06, 116/06, 117/06, 118/06, 119/06, 120/06, 121/06, 122/06, 123/06, 124/06, 125/06, 126/06	Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne Astenuti: Belgio, Polonia

DICHIARAZIONE 101/06**Dichiarazione del Belgio**

"Il Belgio si astiene in quanto ritiene che nonostante gli indiscutibili progressi compiuti per attuare a livello comunitario la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, talune disposizioni del regolamento non siano conformi alla convenzione o siano insufficienti ad assicurare che la convenzione di Aarhus sia rispettata integralmente.

Il Belgio ritiene innanzitutto che il titolo II del regolamento non recepisca in maniera scrupolosa la convenzione di Aarhus per quanto concerne il regime delle eccezioni. Infatti il regolamento stabilisce, nell'articolo 3, il principio generale dell'applicazione del regime del regolamento 1049/2001/CE ma, tramite l'articolo 6, attenua tale principio, per rendere il regime compatibile con la convenzione di Aarhus.

Le disposizioni dell'articolo 6 non sono tuttavia sufficienti ad assicurare il pieno rispetto della convenzione di Aarhus in quanto alcune eccezioni del regolamento 1049/2001/CE continuano ad applicarsi riguardo alle informazioni in materia ambientale, ad esempio il diritto di veto o l'eccezione dovuta alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità. In tal senso il regolamento non tiene conto delle disposizioni della convenzione sull'accesso alle informazioni.

Inoltre il Belgio si rammarica che le disposizioni del titolo IV del regolamento, relative alla procedura di riesame interno e all'accesso alla giustizia, adottate dal Consiglio e che modificano la proposta iniziale della Commissione, siano formulate in modo restrittivo e non permettano un ampio accesso del pubblico a mezzi di ricorso che le istituzioni sono tuttavia tenute a garantire in base alla convenzione di Aarhus."

DICHIARAZIONE 102/06

Dichiarazione della Svezia sull'articolo 6, paragrafo 2

"In relazione all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, la Svezia formula le seguenti osservazioni.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione è lo strumento legislativo che disciplina il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle tre istituzioni. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 non impedisce un accesso ai documenti più generoso in altri atti legislativi che danno esecuzione a strumenti di diritto internazionale. Esso impedisce tuttavia restrizioni supplementari al diritto di accesso del pubblico ai documenti nei suddetti o in altri atti legislativi. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede un diritto di accesso del pubblico minimo e garantito ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, diritto che può essere limitato solo conformemente alle eccezioni previste da detto regolamento. Qualsiasi eccezione supplementare, prevista in altri strumenti legislativi comunitari, è pertanto incompatibile con il regolamento (CE) n. 1049/2001. Il sostegno della Svezia al regolamento sull'applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus non pregiudica in alcun modo l'interpretazione che, a tale riguardo, essa dà al regolamento (CE) n. 1049/2001.

Inoltre, tenuto conto di quanto sopra, la Svezia è e rimarrà impegnata a discutere l'introduzione nel regolamento 1049/2001 di una disposizione corrispondente a quella dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento sull'applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus."

DICHIARAZIONE 103/06

Dichiarazione della Svezia

"Uno degli obiettivi della strategia comunitaria sul mercurio è la riduzione dell'entrata in circolazione del mercurio diminuendo l'offerta e la domanda. Nella direttiva relativa a pile e accumulatori non si tiene completamente conto di tale obiettivo.

L'articolo 12 che fa obbligo agli Stati membri che smaltiscono mercurio proveniente dalle pile ad effettuare, nel quadro di una strategia nazionale di riduzione progressiva, una valutazione dettagliata da cui risulti che tale alternativa è preferibile al riciclaggio, non è soddisfacente. La Svezia è del parere che tali disposizioni siano in contraddizione con gli obiettivi della strategia comunitaria sul mercurio. L'obbligo di procedere ad una valutazione dettagliata potrebbe inoltre comportare un'inutile burocrazia per gli Stati membri e la Commissione."

DICHIARAZIONE 104/06

Dichiarazione della Lettonia

"La Lettonia ha formulato una riserva linguistica sul testo della direttiva sulla razionalizzazione (doc. 11025/06) poiché ritiene che:

- 1) il termine "imposta", utilizzato nel titolo, nel preambolo (considerando 1, 2, 3, 6), ed all'articolo 1 (punti 1, 2 e 3), dovrebbe figurare al singolare ("nodoklis") e non al plurale ("nodokļi") come nel testo attuale;
- 2) il termine "soggetto passivo", utilizzato nel preambolo (considerando 2) ed all'articolo 1 (punti 3 e 7) dovrebbe figurare al singolare ("nodokļa maksātājs") e non al plurale ("nodokļu maksātājs") come nel testo attuale.

Tuttavia, al fine di non ritardare l'adozione della direttiva sulla razionalizzazione, la Lettonia è disposta a ritirare la sua riserva linguistica a condizione che:

- al momento dell'adozione della legislazione nazionale necessaria per l'attuazione della direttiva sulla razionalizzazione, la Lettonia possa utilizzare la terminologia che ritiene più corretta;
- la questione a carattere orizzontale relativa alla traduzione corretta del termine "imposta" in forma singolare o plurale a seconda del contesto in cui viene utilizzato sia discussa in sede di comitato "Terminologia) del Consiglio nella sua prima riunione nell'autunno 2006;
- a seconda dei risultati delle discussioni in sede di Comitato "Terminologia" il Segretariato del Consiglio prevede la pubblicazione di un errata corrige del testo della direttiva sulla razionalizzazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale."

DICHIARAZIONE 105/06

Dichiarazione della Commissione

"Il lavoro svolto dai coordinatori europei non è retribuito; essi percepiscono dalla Commissione una somma forfettaria mensile volta a coprire le spese operative. Detta istituzione assumerà a suo carico le spese di missione, e i suoi servizi offriranno ai coordinatori europei un sostegno tecnico e amministrativo. La Commissione non ha intenzione di nominare un coordinatore europeo unico incaricato di tutti i progetti d'interesse europeo; con ogni probabilità vi saranno, in funzione delle necessità, vari coordinatori europei, in base alla prassi seguita nelle reti transeuropee dei trasporti."

DICHIARAZIONE 106/06

Dichiarazione della Polonia

"La Polonia accoglie con favore l'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia. Tuttavia, vorremmo esprimere qualche osservazione a tale riguardo.

1. Per rendere l'allegato III della decisione coerente con l'allegato I, riteniamo necessario includere al punto 8 dell'allegato III il seguente progetto: "Terminale GNL sulla costa del Mar Baltico Meridionale (PL)".

La Polonia ha già espresso la sua posizione circa la necessità della suddetta modifica dell'allegato III. La Polonia comprende che, dopo la fine delle consultazioni della Commissione con gli Stati membri, non è stato possibile modificare l'allegato III nella versione concordata. A parere della Polonia, l'allegato III dovrebbe essere modificato in modo da riflettere le attuali priorità progettuali degli Stati membri e l'esigenza di sviluppare il mercato europeo del gas naturale liquefatto (GNL), come confermato nelle conclusioni del Consiglio europeo di primavera.

2. Considerati i bisogni energetici e le possibilità di fornitura effettivi, la Polonia intende proporre di modificare la formulazione del progetto n. 9.30 dell'allegato III. La formulazione attuale è: "Gasdotto dalla Danimarca alla Polonia, possibilmente attraverso la Svezia"; proporremmo invece la seguente formulazione: "Gasdotto dedicato dal Mare del Nord alla Polonia, possibilmente attraverso la Svezia o la Danimarca".

Tenendo conto dell'articolo 14 della decisione, che prevede l'istituzione del comitato, ci aspettiamo che i necessari cambiamenti dell'allegato III siano apportati il più presto possibile.

Auspichiamo che nel corso degli ulteriori lavori sul presente documento la proposta della Polonia sia accolta, tenuto conto dell'importanza cruciale di questo investimento per la sicurezza energetica della Polonia, nonché dell'intera Unione europea."

DICHIARAZIONE 107/06

Dichiarazione della Commissione sul contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca (articolo 22, paragrafo 1)

"Nell'ambito dei piani di ricostituzione la Commissione ritiene che siano della massima importanza le misure volte ad adeguare la capacità di pesca della flotta alle possibilità di pesca, con o senza aiuti pubblici. Tale adeguamento è conseguibile sia attraverso l'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci sia obbligando i pescherecci ad abbandonare il tipo di pesca in questione."

DICHIARAZIONE 108/06

Dichiarazione della Commissione sulle misure di emergenza (articolo 24, paragrafo 1, punti ii) e iii))

"La Commissione conferma che le misure di emergenza degli Stati membri, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, punti ii) e iii) possono riguardare anche interruzioni in tempo reale decise da uno Stato membro dovute a concentrazioni elevate di novellame o alla riproduzione, purché non siano misure stagionali o misure ricorrenti in altro modo. Gli Stati membri dovrebbero fondare le loro decisioni su un valido parere scientifico."

DICHIARAZIONE 109/06

Dichiarazione della Commissione sulla verifica della potenza dei motori in base al certificato "NOx" (articolo 25, paragrafo 3) successivamente all'adozione del FEP

All'atto della verifica della potenza del motore in caso di aiuti per la sostituzione dei motori di potenza pari o superiore a 130 kw ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, la Commissione si avvale del certificato NOx ¹ nonché del valore della potenza del motore dichiarato nel registro della flotta peschereccia comunitaria, come stabilito anche nella comunicazione relativa al "miglioramento della situazione economica dell'industria della pesca) del 9 marzo 2006 ².

All'atto della verifica della potenza del motore in caso di aiuti per la sostituzione dei motori di potenza inferiore a 130 kw ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, la Commissione confronta la cilindrata totale del vecchio motore con quella del nuovo."

¹ Certificato EIAPP (Engine International Air Pollution Prevention) rilasciato in conformità dell'allegato VI della convenzione MARPOL (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, quale modificata dal relativo protocollo del 1978) (MARPOL 73/78).

² Doc. 7217/06 PECHE 70 - COM(2006) 103 definitivo.

DICHIARAZIONE 110/06

Dichiarazione della Commissione sulle condizioni relative all'applicazione dell'obbligo di ridurre la potenza dei motori del 20% a un gruppo di navi (articolo 25, paragrafo 4)

"La Commissione dichiara che intende elaborare norme particolareggiate relative all'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1 quater del FEP conformemente ai seguenti principi:

- 1) il gruppo di navi che richiede il rinnovo dei motori ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c) dovrebbe essere omogeneo e di dimensioni limitate e controllabili;
- 2) l'autorità di gestione dovrebbe disporre dell'identificazione precisa delle navi del gruppo;
- 3) dovrebbe essere garantita una riduzione effettiva di almeno il 20% della potenza;
- 4) eventuali ritiri di capacità della flotta sostenuti da aiuti pubblici non possono rientrare nel calcolo della riduzione del 20%."

DICHIARAZIONE 111/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla concessione di aiuti per la sostituzione degli attrezzi da pesca (articolo 25, paragrafo 8)

"Il Consiglio e la Commissione convengono sull'opportunità di evitare la concessione di aiuti per la sostituzione degli attrezzi da pesca dopo la data in cui diventano obbligatori nuovi requisiti. Le eventuali eccezioni contemplate dalla futura normativa comunitaria dovrebbero essere limitate ai casi in cui nuovi requisiti applicabili agli attrezzi da pesca debbano essere introdotti a breve termine o a quelli in cui i produttori di attrezzi non siano in grado di rifornire pienamente il mercato prima che l'uso dei nuovi attrezzi da pesca diventi obbligatorio."

DICHIARAZIONE 112/06

Dichiarazione della Commissione sulle lenze a mano (articolo 26, paragrafo 1)

"La Commissione dichiara di voler presentare al più presto dopo l'adozione del Fondo europeo per la pesca da parte del Consiglio una proposta di modifica del regolamento n. 26/2004 della Commissione per esonerare gli attrezzi greci "συρτή" ["sirti"] nonché tutte le altre lenze a mano dalla classificazione degli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I."

DICHIARAZIONE 113/06

Dichiarazione della Commissione sui pescherecci (articolo 29)

"La Commissione dichiara che l'espressione "sfruttamento commerciale", usata nella definizione di peschereccio di cui all'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 2371/2002, si riferisce allo sfruttamento commerciale delle specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome o catadrome durante la loro vita in mare, ed esclude pertanto l'acquacoltura con la quale, come definito all'articolo 3, lettera d) della presente proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche al fine di aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto."

DICHIARAZIONE 114/06

Dichiarazione della Commissione sui pescherecci di stazza ridotta operanti nelle acque interne (articolo 33)

"La Commissione dichiara che i pescherecci di stazza ridotta operanti nelle acque interne possono beneficiare di un sostegno del Fondo alle stesse condizioni previste nelle pertinenti disposizioni dell'articolo 26 per la piccola pesca.".

DICHIARAZIONE 115/06

Dichiarazione della Commissione sugli investimenti per l'estrazione dalle farine di pesce o dall'olio di pesce di diossine o altre sostanze analoghe nocive alla salute umana (articolo 34, paragrafo 4)

"La Commissione dichiara che gli investimenti per l'estrazione dalle farine di pesce o dall'olio di pesce di diossine o altre sostanze analoghe nocive alla salute umana saranno ammissibili all'aiuto in virtù dell'asse prioritario 2 (acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) anche quando i prodotti finali sono destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano.".

DICHIARAZIONE 116/06

Dichiarazione della Commissione sulle società private con progetti di sviluppo di utilità collettiva (asse prioritario 3)

"La Commissione dichiara che le società private con progetti di sviluppo di utilità collettiva nel settore della pesca o dell'acquacoltura in quanto tali sono ammissibili all'aiuto nel quadro delle azioni collettive.".

DICHIARAZIONE 117/06

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 38

"La Commissione dichiara di essere disposta a vagliare la possibilità di proporre misure comunitarie per compensare le perdite di reddito e/o la distruzione di attrezzi da pesca causate dalle popolazioni di predatori selvatici protette dalla legislazione comunitaria."

DICHIARAZIONE 118/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul ripopolamento diretto (articolo 38, paragrafo 2)

"Il Consiglio e la Commissione riaffermano l'urgenza di misure finalizzate alla ricostituzione dello stock depauperato di anguilla europea.

Sulla scorta della comunicazione della Commissione "Verso un piano d'azione comunitario per la gestione degli stock di anguilla europea", delle relative conclusioni del Consiglio e della futura proposta sulle misure di ricostituzione e di gestione, il Consiglio e la Commissione dichiarano che, nel caso particolare delle anguille, le misure di ripopolamento che contribuiscono direttamente alla ricostituzione degli stock aumentando il livello di migrazione di queste specie in mare possono beneficiare dell'aiuto del Fondo europeo per la pesca a norma dell'articolo 38."

DICHIARAZIONE 119/06

Dichiarazione della Commissione sull'opzione offerta agli Stati membri di applicare nel programma operativo un'aliquota uniforme d'intervento per regione, a livello di misure (articolo 53, paragrafo 3)

"La Commissione dichiara che l'opzione offerta agli Stati membri di applicare nel programma operativo un'aliquota uniforme d'intervento per regione, a livello di misure, comprende:

- la possibilità per gli Stati membri di applicare, ove appropriato, tale aliquota uniforme d'intervento, a livello di misure, rispettivamente per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole greche periferiche, oppure;
- la possibilità per gli Stati membri di applicare tale aliquota uniforme d'intervento, a livello di misure, per le regioni conformemente alla loro struttura nazionale."

DICHIARAZIONE 120/06

Dichiarazione della Commissione relativa alle spese generali (articolo 55, paragrafo 2)

"La Commissione dichiara che a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, le spese generali sostenute nell'attuare le operazioni possono essere dichiarate su base forfettaria."

DICHIARAZIONE 121/06

Dichiarazione della Germania sulla designazione delle autorità (articolo 58)

"La Germania preciserà nel suo programma operativo le modalità di applicazione del contenuto dell'articolo 55, paragrafo 1, in conformità del sistema costituzionale."

"La Commissione europea conferma tale posizione."

DICHIARAZIONE 122/06

Dichiarazione della Commissione relativa alla sua partecipazione ai lavori del comitato di sorveglianza (articolo 64)

"La Commissione dichiara che i suoi rappresentanti, se possibile, faranno il massimo sforzo per partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza con funzione consultiva."

DICHIARAZIONE 123/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle regioni ultraperiferiche

"Il Consiglio e la Commissione convengono che le peculiarità del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche potrebbero giustificare una modifica del regolamento n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche al fine di autorizzare la concessione di aiuti pubblici per il rinnovo di tali pescherecci sino al 31 dicembre 2006.

Altre misure adeguate volte ad assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle specificità delle loro attività di pesca, alla luce dei risultati dello studio in fase di realizzazione su questo argomento e della valutazione, effettuata dal CSTEP, dello stato delle risorse di pesca nelle regioni in questione."

DICHIARAZIONE 124/06

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle modifiche ai regolamenti n. 2371/2002 e n. 1438/2003 successivamente all'adozione del FEP"

"La Commissione e il Consiglio convengono che per tener conto dell'accordo politico sul FEP raggiunto il 19 giugno 2006 sarà necessario modificare i regolamenti (CE) nn. 2371/2002 e 1438/2003 e al fine di:

- a) consentire che il 4% del tonnellaggio corrispondente alle uscite dalla flotta dal 1° gennaio 2007 sostenute da aiuti pubblici sia reintrodotta nella flotta. Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 il 4% della media annuale per il periodo interessato¹ del tonnellaggio totale ritirato con aiuti pubblici può essere reintrodotta al fine di tener conto degli sforzi già compiuti dagli Stati membri per ridurre la flotta. Il tonnellaggio corrispondente a questa deroga non sarà preso in considerazione all'atto di fissare i livelli di riferimento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 né all'atto di stabilire l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Gli Stati membri destinano questo tonnellaggio al miglioramento della sicurezza, dell'igiene, delle condizioni di lavoro e della qualità del prodotto a bordo delle navi. Essi accordano la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del FEP;

- b) tener conto
- dell'obbligo di ridurre la potenza dei motori del 20% in caso di aiuti pubblici per la sostituzione dei motori, previsto all'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c) del FEP, e
 - del fatto che non è più possibile concedere aiuti pubblici per la costruzione di pescherecci;
- c) riesaminare le norme vigenti relative alle decisioni amministrative adottate anteriormente al 1° 1.2003 e modificarle."

¹ Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito all'UE prima del 1° maggio 2004 e dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004.

DICHIARAZIONE 125/06

Dichiarazione del Regno del Belgio

"Il Belgio ringrazia la presidenza e la Commissione per gli adattamenti apportati al testo di compromesso della proposta "FEP". Purtroppo non si è tenuto conto di una questione importante per il Belgio.

Il testo riguardante la concessione del sostegno in occasione della sostituzione dei motori non corrisponde alla politica relativa alla flotta condotta attualmente dal Belgio.

Nell'arco di due anni la capacità della flotta belga sarà ridotta del 15%. In termini numerici la flotta belga scenderà da 120 a 100 pescherecci.

Riteniamo che dopo queste azioni i "superstiti" debbano ricevere un sostegno.

Attualmente, con il sostegno del nostro Istituto di scienze di Ostenda, si sta studiando attivamente il modo in cui tali "superstiti" possano in futuro continuare a pescare in modo sostenibile ed ecologico.

Oltre all'aspetto sostenibile ed ecologico, è importante pensare anche al fattore economico.

In effetti, riteniamo che i "superstiti", per restare economicamente redditizi, debbano poter modernizzare sufficientemente i loro pescherecci, anche sul piano della sostituzione del motore. Ed è proprio questo aspetto che manca nella proposta di compromesso all'esame.

Il Belgio non può di conseguenza schierarsi a favore della proposta di compromesso nel suo insieme. Il Belgio desidera quindi astenersi dalla votazione."

DICHIARAZIONE 126/06

Dichiarazione della delegazione della Repubblica di Polonia

"La Polonia costata con soddisfazione che si è tenuto conto di una serie di richieste da essa formulate durante i lavori sul regolamento. La Polonia, che nell'arco di due anni ha ritirato più del 30% della sua capacità di pesca, non può però appoggiare il regolamento in quanto esso non assicura le possibilità di finanziare il necessario ammodernamento della flotta polacca, in particolare la sostituzione dei motori senza l'obbligo di ridurre la potenza."

LUGLIO/AGOSTO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusasi il 5 luglio 2006	
Azione comune del Consiglio relativa al rinnovo e alla revisione del mandato del Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan Doc. 10483/06	
Procedura scritta conclusasi il 6 luglio 2006	
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale Doc. 10521/06 + REV 1 (hu)	
2741^a sessione del Consiglio (Economia e finanza) dell'11 luglio 2006	
Decisione del Consiglio che attua la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio Doc. 10497/06	
Decisione del Consiglio che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) Doc. 10897/06	
Decisione del Consiglio sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur Doc. 10517/06	
	Astenuti: Polonia

LUGLIO/AGOSTO 2006

ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia e della Russia Doc. 10609/06 + COR 1 (fi) + COR 2 (cs) Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 Docc. 9077/06 + COR 1 (pt) + COR 2 (cs) + COR 3 + COR 4 (it) + COR 5 + REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) + REV 1 COR 2 (fi) + REV 1 COR 3 (fi) + REV 2 (de) + REV 2 COR 1 (de) + REV 3 (es) + REV 3 COR 1 (es) + REV 3 COR 2 (es) + REV 3 COR 3 (es) + REV 3 COR 4 (es) + REV 4 (fr) + REV 4 COR 1 (fr) + REV 5 (et) + REV 5 COR 1 (et) + REV 6 (nl) + REV 6 COR 1 (nl) + REV 7 (cs), 10992/06 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 + COR 1 + COR 2 Regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 Doc. 9078/06 + COR 1 (pt) + COR 2 (es) + REV 1 (hu) Decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea Bissau sulla pesca al largo della Guinea Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 Doc. 10451/06 Regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 Doc. 10392/06	Contrari: Finlandia, Lettonia, Svezia Astenuti: Repubblica ceca, Danimarca, Paesi Bassi, Estonia, Italia, Lituania, Polonia, Slovenia

LUGLIO/AGOSTO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1° gennaio 2007 Doc. 10602/06 + COR 1 (en) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro Doc. 11052/06 2743^a sessione del Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) del 17 luglio 2006 Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE Doc. 8944/06 + COR 1 (nl) + COR 2 (sk) + REV 1 (fi) Decisione dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in conformità dell'accordo di partenariato ACP-CE e dello stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE Doc. 10847/06 + COR 1 (nl) + COR 2 (it) + REV 1 (fi) Decisione del Consiglio sulle relazioni tra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro Doc. 9802/06 + COR 1 + COR 2 (da) + COR 4 (fi)	

LUGLIO/AGOSTO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione Docc. 11287/06, 11472/06 + COR 1 Regolamento del Consiglio che istituisce uno Strumento di assistenza preadesione (IPA) Docc. 9894/1/06 REV 1 + REV 1 COR 1 + REV 1 COR 2 (fi), 10245/06 + COR 1 - Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei Doc.10161/06 + COR 1 (fi) + COR 2 (pl) + COR 3 + COR 4 + COR 5 (de) + COR 6 (de) + COR 7 (de) + REV 1 (sl) + REV 1 COR 1 (sl) + REV 1 COR 2 (sl) - Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei Doc. 10162/3/06 REV 3 + REV 4 (de) Doc. 10321/2/06 REV 2	

LUGLIO/AGOSTO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2745^a sessione del Consiglio (Agricoltura e pesca) del 18 luglio 2006	
Decisione del Consiglio relativa all'equivalenza degli esami ufficiali delle varietà effettuati in Croazia Doc. 10516/06 + REV 1 (fr) + REV 2 (sv) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 Doc. 10523/06 + REV 1 (fr) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-2013) Docc. 6235/06 + REV 1 (hu) + REV 2 (lv) + COR 1 (fr) + COR 2 (da) + ADD 1, 11116/06 + ADD 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS Docc. 6282/06 + COR 1 (lv) + COR 2 (pl) + REV 1 (es) + REV 2 (hu) + ADD 1, 11136/06 + ADD 1	

LUGLIO/AGOSTO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2746^a sessione del Consiglio (Giustizia e affari interni) del 24 luglio 2006 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea Doc. 11384/06 • Posizione comune del Consiglio che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 11056/06 • Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 e sospende talune misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 11489/06 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese Doc. 11286/06 2747^a sessione del Consiglio (COMPETITIVITÀ (mercato interno, industria e ricerca)) del 24 luglio 2006 Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) Docc. 6233/06 + COR 1 + REV 1 (el) + ADD 1, 11122/06 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale Docc. 5892/06 + ADD 1, 11290/06	Contrari: Germania, Polonia, Svezia, Regno Unito Astenuti: Danimarca, Paesi Bassi

LUGLIO/AGOSTO 2006

ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (terzo pacchetto ferroviario) Docc. 5893/06 + COR 1 (hu) + COR 2 (it) + COR 3 (en) + COR 4 (de) + COR 5 (es) + COR 6 (sl) + COR 7 (nl) + COR 8 (el) + COR 9 (mt) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en), 11291/06	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Docc. 5895/06 + COR 1 (fr) + REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en), 11292/06	Astenuti: Ungheria, Lussemburgo
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 Docc. 6236/06 + COR 1 + REV 1 (fi) + REV 2 (lv) + ADD 1, 11293/06 + ADD 1	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente Docc. 6237/06 + COR 1 (fr) + COR 2 (hu) + COR 4 + COR 5 (fr) + REV 1 (nl) + REV 2 (lt) + ADD 1 + ADD 1 REV 1, 11295/06 + ADD 1	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno Docc. 10003/06 + REV 1 (lt) + REV 2 (et) + REV 3 (cs) + ADD 1, 11296/06 + COR 1 (fr) + ADD 1 + ADD 1 COR 1	Astenuti: Belgio, Lituania

LUGLIO/AGOSTO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusasi il 25 luglio 2006 Azione comune del Consiglio che modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina Doc. 11450/06	
Procedure scritte conclusesi il 10 agosto 2006 - Decisione del Consiglio relativa ad un contributo della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (Operazione EUFOR RD Congo) Doc. 12135/06 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (Operazione EUFOR RD Congo) Doc. 12141/1/06 REV 1 + REV 1 (en)	
Procedura scritta conclusasi il 21 agosto 2006 Regolamento del Consiglio che chiude le inchieste concernenti le misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa e dell'Ucraina e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese a seguito del riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio Doc. 11986/06 + REV 1 (It)	
	Contrari: Finlandia, Regno Unito Astenuti: Estonia

LUGLIO/AGOSTO 2006	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedure scritte concluse il 25 agosto 2006	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 e che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra gli altri, dell'India Doc. 12112/06 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi "side-by-side" originari della Repubblica di Corea Doc. 12172/06	Contrari: Belgio, Danimarca, Estonia, Lettonia, Regno Unito Astenuti: Cipro, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia